

La riforma degli enti locali e la “Carta delle Autonomie”
Nota al DDL 3118 come approvato dalla Camera dei Deputati.

on. Maria Piera Pastore

- 10 luglio 2010 -

Il 30 giugno 2010 è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 3118 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”.

Prima di passare all’esame della Camera, il disegno di legge era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 2009.

Il provvedimento, per diventare definitivamente legge, dovrà essere esaminato ed approvato dal Senato a cui è stato trasmesso il 2 luglio 2010 (AS 2259).

La proposta si inserisce nel percorso delle riforme che vede in prima linea i Ministri Bossi, Calderoli e Maroni. Inoltre, è strettamente legata alla legge 5 maggio 2009 n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”.

Il disegno di legge, nella versione presentata nel novembre 2009, comprendeva interventi su materie che sono state successivamente disciplinate dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria per il 2010) e dal decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni).

Per questo motivo, dal testo approvato alla Camera (e che è stato trasmesso al Senato – AS 2259) sono stati eliminati gli articoli che riguardavano la soppressione dei difensori civici comunali, la composizione dei consigli comunali e provinciali e la composizione delle giunte comunali e provinciali.

Il disegno di legge 3118, proprio perché riguarda le autonomie locali, interviene su molti articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, modificandoli o abrogandoli.

Occorre sottolineare che il Testo Unico è l’attuale legge di riferimento per quanto riguarda le autonomie locali e che il DDL 3118 prevede (all’articolo 13) che, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la “Carta delle autonomie locali”. Pertanto, si arriverà alla predisposizione di un nuovo Codice che sostituirà l’attuale Testo Unico.

È opportuno ribadire che il disegno di legge, per diventare definitivamente legge, dovrà essere esaminato ed approvato con identico contenuto dal Senato.

Vediamo il contenuto del DDL 3118 seguendo il testo che è stato discusso e approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 30 giugno.

Finalità e oggetto (art. 1)

Sono innanzitutto individuate le finalità e l'oggetto della legge.

Infatti, è scritto che, la presente legge:

- nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 5 e 114 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione individua e trasferisce funzioni amministrative;
- prevede la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l'obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione;
- definisce e disciplina i piccoli comuni, modifica le funzioni del consiglio comunale e provinciale, modifica le disposizioni relative ai direttori generali negli enti locali, modifica le norme relative ai controlli negli enti locali.

Inoltre, la presente legge sarà attuata in conformità agli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane e strumentali.

Per meglio comprendere le finalità e gli obiettivi della legge, occorre quindi fare riferimento agli articoli della Costituzione che sono espressamente richiamati.

L'articolo 5 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.

L'articolo 114 della Costituzione pone un principio importante. Infatti, stabilisce che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” attribuendo a ciascuno di tali enti pari dignità costituzionale.

L'articolo 117 della costituzione individua le materie di competenza legislativa di Stato e Regioni. In particolare, il comma 2 elenca le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato tra le quali, alla lettera p) la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

(Il comma 3 dell'articolo 117 disciplina le materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, mentre il comma 4 stabilisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato).

L'articolo 118 della Costituzione stabilisce che “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Quindi, il disegno di legge 3118 si pone l'obiettivo di applicare importanti principi contenuti nella Costituzione.

Ma, il disegno di legge 3118 contiene un ulteriore importante riferimento.

Infatti, stabilisce che le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, in sede di prima

applicazione, le funzioni fondamentali di comuni e province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 dell'articolo 21 della legge 42.

È bene ricordare che la legge 42/2009 ha per oggetto la “delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”: il cosiddetto federalismo fiscale.

E, il riferimento evidenzia un necessario collegamento tra la riforma fiscale e la riforma delle autonomie locali.

Evidenzia anche la volontà di procedere ad un cambiamento del Paese dando autonomia fiscale e maggiori funzioni e risorse a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni ed esprime con forza l'impegno dei Ministri Bossi, Calderoli e Maroni ad attuare le riforme che la Lega Nord chiede da sempre.

Funzioni fondamentali dei comuni (art. 2)

L'articolo individua ed elenca le funzioni fondamentali dei comuni.

Occorre precisare che tale articolo (e quindi l'elenco delle funzioni fondamentali) va coordinato con quanto disposto nell'articolo 1 del DDL 3118.

E cioè va coordinato con la norma che dispone che “le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009 n. 42. In sede di prima applicazione della legge 42 del 2009, e per il periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) di tale legge, le funzioni fondamentali di comuni e province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 21”.

L'articolo 21 della legge 42 del 2009 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) prevede che, in sede di prima applicazione, i decreti legislativi che il governo è delegato ad adottare ai fini dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione per assicurare (attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione) l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni al fine di armonizzare i sistemi contabili dei medesimi enti, recano norme transitorie per gli enti locali, secondo alcuni principi e criteri direttivi.

Tra questi principi, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 prevede che “sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento della spesa storica, in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese”.

Ne risulta che, per il periodo transitorio, le funzioni di comuni e province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 dell'articolo 21 della legge 42 del 2009.

Finito il periodo transitorio (necessario per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e per la definizione della perequazione) le funzioni fondamentali saranno quelle indicate dall'articolo 2 del DDL 3118.

Occorre però sottolineare che il comma 5 dell'articolo 21 della legge 42/2009 prevede che i decreti legislativi che saranno adottati dal Governo, disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 21 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

Funzioni fondamentali delle province (art. 3)

L'articolo individua ed elenca le funzioni fondamentali delle province.

Anche questo articolo (e quindi l'elenco delle funzioni fondamentali) va coordinato con quanto disposto nell'articolo 1 del DDL 3118.

Valgono quindi le considerazioni sopra esposte.

Funzioni fondamentali delle città metropolitane (art. 4)

L'articolo elenca le funzioni fondamentali delle città metropolitane individuando ulteriori funzioni oltre a quelle esercitate dalle province.

Infatti, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono:

- le funzioni delle province
- l'organizzazione dei servizi pubblici di ambito metropolitano
- l'azione sussidiaria di coordinamento tecnico – amministrativo dei comuni
- la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali
- la mobilità e la viabilità metropolitana
- la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici
- la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale

Occorre ricordare che le città metropolitane sono disciplinate dagli articoli da 22 a 26 del Testo Unico.

Di fatto, sono previste ma non sono mai state istituite.

Sul tema delle città metropolitane occorre segnalare l'articolo 23 della legge 42 del 2009 il quale stabilisce, in via transitoria e fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

Sempre l'articolo 23 della legge 42 del 2009 dispone che “le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono ricompresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria” e detta le disposizioni relative alla loro istituzione.

Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione (art. 5)

L'articolo stabilisce che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisca al comune, o al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisca alla provincia, previo accordo con gli enti interessati e previo accordo in sede di Conferenza unificata.

La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009 n. 42.

Al fine di chiarire la disposizione, è bene ricordare che l'articolo 117 della Costituzione, al comma 1, stabilisce che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

Al comma 2 elenca le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva.

Al comma 3 individua ed elenca le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni e cioè quelle materie in cui la potestà legislativa spetta alle Regioni nel rispetto dei principi individuati dallo Stato.

Mentre il comma 4 stabilisce che "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

Pertanto, nelle materie di legislazione concorrente e nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, le regioni, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le funzioni fondamentali secondo quanto stabilito nell'articolo 5 del DDL 3118.

Disciplina delle funzioni fondamentali (art. 6)

Si ribadisce che le funzioni fondamentali dei comuni (art. 2), delle province (art. 3) e delle città metropolitane (art. 4) sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale secondo il riparto di competenze per materie stabilito dall'articolo 117 della Costituzione.

Disposizioni di salvaguardia (art. 7)

L'articolo 7 precisa che le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane (come individuate dagli articoli 2, 3 e 4 del DDL 3118) non possono essere attribuite o esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelle cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

Sono invece confermate le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Inoltre, a decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009 n. 42 (federalismo fiscale) cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate da enti o agenzie statali o regionali o da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite e sono nulli gli atti adottati.

Ne risulta che l'obiettivo è quello di ridurre la spesa pubblica e di attribuire le funzioni ad uno degli enti previsti dall'articolo 114 della Costituzione.

Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali (art. 8)

Innanzitutto, si stabilisce che l'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

Posto che le funzioni fondamentali dei comuni sono elencate nell'articolo 2 del DDL 3118, l'articolo 8 stabilisce che le funzioni fondamentali previste dall'articolo 2, lettere da a) a f), che garantiscono l'autonomia normativa e organizzativa dei comuni, possono essere esercitate da

ciascun comune singolarmente o in forma associata mediante la costituzione di un'unione di comuni.

Invece, le funzioni elencate nell'articolo 2, lettere da g) a z) - escluse le lettere h), i) e s) - sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ad eccezione dei comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri comuni) e possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.

Le stesse funzioni - da g) a z) con esclusione delle lettere h), i) e s) - sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni appartenenti o già appartenenti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale o comunque inferiore a 3.000 abitanti.

Quindi, le funzioni fondamentali dei comuni escluse dall'esercizio in forma associata sono:

- h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
- i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;
- s) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali.

Anche le province possono esercitare una o più funzioni di cui all'articolo 3 del DDL 3118 in forma associata.

Per quanto riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la regione, nelle materie di legislazione concorrente e nelle materie di competenza legislativa regionale, individua con propria legge la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali elencate nelle lettere da g) a z) dell'articolo 2 del DDL 3118.

I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti non sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni.

Inoltre, nell'articolo 8 si precisa che:

- costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni
- ogni comune può far parte di una sola unione di comuni
- le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

Modificando l'articolo 32 del Testo Unico, l'articolo 8 stabilisce che:

- il presidente dell'unione sia scelto in base ad una rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati
- la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati
- il consiglio sia composto da un numero di consiglieri non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

*** vedere alla fine del documento**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 9)

L'articolo 9 del DDL 3118 stabilisce che, ferme restando le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato (quelle elencate al comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione) entro 9 mesi il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per individuare e trasferire le restanti funzioni amministrative esercitate dallo Stato o da enti pubblici ed individuare le funzioni che rimangono attribuite allo Stato.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà:

- conferire al livello diverso da quello comunale solo le funzioni di cui bisogna assicurare l'unitarietà di esercizio
- prevedere che le funzioni residuali siano attribuite al comune
- favorire l'iniziativa dei cittadini singoli o associati
- indicare la data di decorrenza della titolarità delle funzioni prevedendo che corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali nonché all'effettivo finanziamento (come previsto dalla legge 42 del 2009)

Trasferimento delle risorse agli enti locali (art. 10)

Se una funzione fondamentale viene conferita ad un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più accordi si procede alla determinazione e al trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio e al finanziamento della stessa funzione secondo i principi stabiliti dalla legge 42 del 2009.

Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, una o più funzioni fondamentali sono esercitate dalle regioni, queste provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse umane e strumentali connesse all'esercizio della funzione.

La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali è strettamente connessa al finanziamento della funzione in conformità ai principi e ai criteri della legge 42 del 2009.

Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione (art. 11)

Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge per l'individuazione e per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato nelle materie di legislazione concorrente (comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione) e nelle materie di competenza legislativa delle regioni (comma 4 dell'articolo 117 della Costituzione).

Anche in questo caso, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni, nonché al loro effettivo finanziamento in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 42 del 2009.

Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione (art. 12)

Entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni con proprie leggi adeguano la propria legislazione alla disciplina statale e sopprimono e accorpano strutture, enti

intermedi, agenzie od organismi titolari di funzioni coincidenti con le funzioni conferite a comuni e province.

La disposizione ha quindi lo scopo di evitare duplicazioni, semplificare la normativa, ridurre i costi e riportare le competenze agli enti individuati dall'articolo 114 della Costituzione.

Se le regioni non provvedono, interviene il Governo in via sostitutiva.

Inoltre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, le regioni conferiscono agli enti locali:

- le funzioni amministrative e le relative risorse umane e strumentali
- le funzioni ad esse trasferite dallo Stato che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale
- le funzioni amministrative esercitate dalla regione che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale

Anche in questi casi, se le regioni non provvedono interviene il Governo in via sostitutiva.

Inoltre, in base all'articolo 12, la legge regionale disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità do associazionismo provinciale.

L'esercizio delle funzioni conferite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data del conferimento, è subordinata al contestuale trasferimento delle risorse umane e strumentali e all'effettivo finanziamento delle funzioni.

Delega al Governo per l'adozione della "Carta delle autonomie locali" (art. 13)

Al fine di riunire e coordinare in un unico testo normativo (codice) le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la "Carta delle autonomie".

Nel codice saranno riviste e adeguate le norme oggi contenute nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs 267/2000).

Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia

(art. 13 -bis) – art. 14 AS 2259

L'articolo delega il Governo ad adottare, con decreto legislativo, una disciplina organica delle norme riguardanti il comune di Campione d'Italia e precisa che dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Delega al governo in materia di razionalizzazione delle province (art. 14)

L'articolo è stato eliminato dal testo del DDL 3118.

Delega al governo in materia di prefetture – uffici territoriali del governo (art. 15)

Il testo dell'articolo è stato sostituito da un emendamento approvato dall'aula.

Il testo approvato conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato.

I decreti devono osservare alcuni principi:

- contenere la spesa pubblica
- individuare le amministrazioni escluse dal riordino
- mantenere in capo agli uffici territoriali di Governo tutte le funzioni di competenza delle prefetture
- mantenere la circoscrizione provinciale come ambito territoriale di competenza delle prefetture – UTG
- sopprimere, in seguito alla razionalizzazione delle province, le prefetture - UTG che non corrispondono ai nuovi ambiti territoriali provinciali
- accorpate, nell'ambito della prefettura - UTG le attribuzioni dell'amministrazione periferiche dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici.

Soppressione dei difensori civici comunali (art. 16).

L'articolo è stato eliminato poiché la materia è già stata disciplinata dalla legge 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) e successivamente modificata dal D.L. 2 del 2010 (convertito con legge 26 marzo 2010 n. 42).

Infatti, la lettera a) del comma 186 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 ha soppresso la figura del difensore civico comunale previsto dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs 267/2000).

La lettera a) del comma 186 stabilisce che “le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di “difensore civico territoriale” ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini”.

Quindi, le funzioni del difensore civico rimangono quelle già previste dall'articolo 11 del Testo Unico. Viene eliminata la figura del difensore civico comunale ma le funzioni possono essere attribuite al difensore civico provinciale.

Con il D.L. 2/2010 è stato inoltre precisato che le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 186 si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici.

Norme concernenti la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago e dei relativi finanziamenti (art. 17) – art. 16 AS 2259

Le disposizioni riguardanti le comunità montane sono state oggetto di recenti interventi legislativi.

Innanzitutto, il comma 187 dell'articolo 2 della legge 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) ha stabilito che lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane e che in attesa dell'attuazione della legge 42 del 2009 (delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale), il 30% di tali risorse finanziarie è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'Interno previa intesa in Conferenza unificata.

Sulla materia interviene anche il DDL 3118 stabilendo che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago esistenti.

Inoltre, dal 1° gennaio 2010 si applicano anche alle comunità isolate o di arcipelago le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 191 del 2009.

Circoscrizioni di decentramento comunale (art. 18) – art. 17 AS 2259

Sulle circoscrizioni di decentramento comunale, già disciplinate dall'articolo 17 del Testo Unico, è intervenuto la lettera b) del comma 186 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009).

La lettera b) del comma 186 ha stabilito la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno la facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Il comma 186 mantiene in vigore il comma 5 dell'articolo 17 del Testo Unico, il quale stabilisce che “nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

Sulla materia è intervenuto anche il D.L. 2 del 2010 precisando che, la disposizione di cui alla lettera b) del comma 186 si applica a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti che andranno ad elezioni amministrative.

Questa descritta è l'attuale normativa.

(È bene ricordare che l'articolo 82 del testo unico prevede che l'indennità di funzione spetta ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia).

Ma, ad integrare la materia, interviene anche il DDL 3118.

Il disegno di legge stabilisce che i comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle circoscrizioni. In particolare i comuni succedono in tutti i rapporti giuridici.

Si prevede inoltre che gli organi delle circoscrizioni (laddove la normativa le consente e cioè nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti) non possono essere composti da un numero di componenti superiore a 8 nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a 12 nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti.

Si precisa che nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti degli organi delle circoscrizioni si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica.

Il DDL 3118 abroga il comma 3 dell'articolo 17 del Testo Unico, il quale prevede che i comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento e che, anche in questo caso, la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Lo stesso DDL 3118 di fatto sostituisce l'abrogato comma 3 stabilendo che “i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore a 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Pertanto, se le norme saranno approvate con identico contenuto dal Senato, la disciplina delle circoscrizioni di decentramento comunale sarà integrata come sopra descritta.

Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali (art. 19) – art. 18 AS 2259

Sulla materia è già intervenuta la lettera e) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) stabilendo la soppressione dei consorzi di funzione tra gli enti locali con eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM).

Successivamente il D.L. 2 del 2010 ha precisato che la disposizione si applica dal 2011.

Con l'articolo 19 del DDL 3118 si stabilisce che a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni (e quindi viene spostato il termine per la soppressione).

L'articolo precisa che sono esclusi dalla soppressione i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico e sono esclusi i bacini imbriferi montani.

Composizione dei consigli (art. 20)

L'articolo è stato eliminato.

Infatti, sulla materia, attualmente disciplinata dall'articolo 37 del Testo Unico, è recentemente intervenuto il comma 184 dell'articolo 2 della legge 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) come modificato dal D.L. 2 del 2010 (convertito con legge 26 marzo 2010 n. 42).

L'articolo 37 del Testo Unico stabilisce che il numero dei consiglieri è strettamente legato alla popolazione residente del comune o della provincia.

Ad esempio, stabilisce che il consiglio comunale è composto da 20 membri nei comuni con popolazione tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, che il consiglio provinciale è composto da 24 membri nelle province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

Prendendo come riferimento il numero dei consiglieri indicato nell'articolo 37 del Testo Unico, il comma 184 dell'articolo 2 della legge 191 del 2009, stabilisce che:

- il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento
- l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore
- ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

Successivamente, un'importante precisazione è stata introdotta dal D.L. 2 del 2010.

Infatti, dispone espressamente che la disposizione prevista dal comma 184 si applica a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio. Quindi, si applica dal 2011 in poi ai comuni e alle province che andranno ad elezione.

Composizione delle giunte (art. 21)

L'articolo è stato eliminato.

Sulla composizione delle giunte (disciplinata dall'articolo 47 del Testo Unico) è già intervenuto il comma 185 dell'articolo 2 della legge 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) come modificato dal D.L. 2 del 2010.

Pertanto, per quanto la composizione delle giunte, la norma da applicare è la seguente:

“Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo

degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia”.

Il D.L. 2 del 2010 ha precisato che tale disposizione si applica dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Infatti, la riduzione del numero degli assessori è stata già applicata agli enti locali che sono andati ad elezione nel 2010 (prendendo come riferimento il numero dei consiglieri attualmente previsto dall'articolo 37 del Testo Unico).

Occorre evidenziare che dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, a tutti gli enti locali che andranno ad elezioni sarà applicata una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali (come previsto dal comma 184 dell'articolo 2 della legge 191/2009).

Pertanto, dal 2011 il numero degli assessori sarà di un quarto rispetto al numero dei consiglieri comunali e provinciali come ridotti dall'applicazione del comma 184.

Efficacia delle norme sulla composizione degli organi (art. 22)

L'articolo è stato eliminato.

Delega di funzioni da parte del sindaco (art. 23)

L'articolo è stato eliminato.

Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale (art. 23 –bis)

L'articolo è stato eliminato.

Attribuzioni dei consigli (art. 24) – art.19 AS 2259

L'articolo 24 modifica l'articolo 42 del Testo Unico che elenca le competenze dei consigli comunali e provinciali.

Con l'articolo 24 ai consigli è attribuita la competenza anche su:

- criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
- controllo sulle dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentari
- nomina degli organismi indipendenti di valutazione
- istituzione e ordinamento dei tributi inclusa la determinazione delle relative aliquote
- ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime
- approvazione del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche

Inoltre, si prevede che il consiglio possa disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte.

Definizione di piccolo comune (art. 25) – art. 20 AS 2259

L'articolo 25 definisce “piccoli comuni” i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti.

La popolazione è calcolata ogni 5 anni in base ai dati Istat.

Misure organizzative in favore dei piccoli comuni (art. 26) – art. 21 AS 2259

Si stabilisce che nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Se ciò non è possibile la competenza è attribuita al responsabile del servizio.

Inoltre, nei piccoli comuni, i lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

Semplificazione dei documenti finanziari e contabili per i piccoli comuni (art. 27) – art. 22 AS 2259

Per i piccoli comuni i documenti contabili relativi al bilancio annuale, al bilancio pluriennale, al rendiconto sono adottati secondo modelli semplificati.

Inoltre, è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del Testo Unico relativo al conto economico.

Direttore generale degli enti locali (art. 28) – art. 23 AS 2259

La figura del direttore generale è prevista e disciplinata dall'articolo 108 del Testo Unico.

Sulla materia è intervenuta la lettera d) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) che ha previsto la soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Tale indicazione poteva lasciare dubbi interpretativi poiché non chiariva se nelle province poteva essere nominato il direttore generale.

Successivamente, con il D.L. 2 del 2010 è stato precisato che la disposizione di cui alla lettera d) del comma 186 si applica, in ogni comune, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori generali.

Ora, sulla materia interviene il DDL 3118 precisando che “il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e il presidente della provinciapossono nominare un direttore generale”.

Il DDL interviene anche sulla nomina del direttore generale attraverso convenzione tra comuni. Attualmente, l'articolo 108 del Testo Unico prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si possa procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

La disposizione viene modificata dal DDL 3118 che, infatti dispone che “nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 100.000 abitanti”.

Inoltre, il DDL 3318 (all'articolo 31) prevede espressamente l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 108 escludendo quindi la possibilità che, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o che non siano state stipulate le convenzioni tra comuni per la nomina del direttore generale, le funzioni possano essere conferite al segretario comunale.

Disposizioni in materia di controlli negli enti locali (art. 29) – art. 24 AS 2259

L'articolo interviene su alcune norme del Testo Unico (d.lgs 267/2000) con una serie di disposizioni che modificano la materia dei controlli negli enti locali.

In particolare, l'articolo 29:

- sostituisce l'articolo 49 del T.U. (pareri dei responsabili dei servizi)
- sostituisce l'articolo 147 del T.U. (tipologia dei controlli interni)
- introduce l'articolo 147 - bis (controllo di regolarità amministrativa e contabile)
- introduce l'articolo 147 - ter (controllo strategico)
- introduce l'articolo 147 - quater (controlli sulle società partecipate)
- introduce l'articolo 147 - quinquies (controllo sugli equilibri finanziari)
- introduce l'articolo 147 - septies (ambito di applicazione)
- sostituisce l'articolo 151 (principi in materia di contabilità)
- sostituisce l'articolo 169 (piano esecutivo di gestione)
- sostituisce l'articolo 196 (controllo di gestione)
- abroga gli articoli 197 (modalità del controllo di gestione), 198 (referto del controllo di gestione) e 198 - bis (comunicazione del referto)

Revisione economico – finanziaria (art. 30) – art. 25 AS 2259

L'articolo modifica alcune disposizioni del Testo Unico (d.lgs 267/2000).

Modifica l'articolo 234 del T.U. riguardante l'organo di revisione economico-finanziaria precisando che “salvo diversa disposizione statutaria, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi consigli, un collegio di revisori composto da 3 membri”.

Inoltre, si stabilisce che:

- i componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (escludendo quindi gli iscritti all'albo dei ragionieri)
- i componenti del collegio devono garantire una specifica professionalità e privilegiare il credito formativo
- il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione
- nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri del consiglio
- nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione è affidata ad un unico revisore o, a parità di oneri, ad un collegio di 3 membri. In mancanza di definizione statutaria è affidata ad un unico revisore.

Viene modificato anche l'articolo 239 del Testo Unico ampliando le funzioni dell'organo di revisione.

Abrogazioni (art. 31) – art. 26 AS 2259

Il DDL 3118 prevede espressamente la modifica o l'abrogazione di alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs 267/2000).

In particolare sono abrogate le disposizioni che si riferiscono espressamente alle comunità montane e sono eliminati i riferimenti alle comunità montane da tutti gli articoli del Testo Unico in cui attualmente compaiono.

Si ricorda che sulle comunità montane era intervenuta la legge 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) e alla stessa materia è dedicato l'articolo 17 del DDL 3118 (art. 16 AS 3118).

Il DDL 3118 abroga il comma 4 dell'articolo 108 eliminando quindi la possibilità che, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o che non siano state stipulate le convenzioni tra comuni per la nomina del direttore generale, le funzioni possano essere conferite al segretario comunale.

Inoltre, abroga la lettera e) secondo periodo, comma 186, articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010).

La lettera e) prevedeva la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, precisando che la disposizione non si applicava ai bacini imbriferi montani (BIM) che quindi rimanevano operativi.

La norma è abrogata poichè alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali è dedicato espressamente l'articolo 19 del DDL 3118 (art. 18 AS 2259).

Sono altresì abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 32) – art. 27 AS 2259

Si stabilisce che, al fine di garantire ai comuni e alle province ricompresi in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilisce la presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001.

L'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 stabilisce che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della stessa legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.

* Testo del disegno di legge AC 3118 – AS 2259

Art. 2 - Funzioni fondamentali dei comuni

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, sono funzioni fondamentali dei comuni:

a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;

c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

d) il controllo interno;

e) la gestione finanziaria e contabile;

f) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;

g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;

l) le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

m) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

n) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

o) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

p) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

q) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

r) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

s) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

t) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;

u) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

v) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

z) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

aa) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 3 - Funzioni fondamentali delle province

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle province sono:

- a)* la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- b)* la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
- c)* l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
- d)* la gestione finanziaria e contabile;
- e)* il controllo interno;
- f)* l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
- g)* la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
- h)* la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- i)* la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
- l)* nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
- m)* la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;
- n)* la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
- o)* la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
- p)* la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- q)* la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
- r)* la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;
- s)* la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;
- t)* la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

Art. 4 - Funzioni fondamentali delle città metropolitane

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono:

- a)* le funzioni delle province di cui all'articolo 3;
- b)* l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c)* l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;
- d)* la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- e)* la mobilità e la viabilità metropolitane;
- f)* la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- g)* la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.